



Repubblica italiana

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Manuela ARRIGUCCI	Presidente
Marco VILLANI	Consigliere
Luigi DI MARCO	Consigliere
Francesca Paola ANELLI	Consigliere (Relatore)
Antonio DANDOLO	Consigliere
Giovanni GUIDA	Primo Referendario

nella Camera di consiglio del 22 giugno 2020 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000, n. 14/2000 che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, nel testo modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza del 19 giugno 2008, n. 229/CP/2008 (G.U. n. 153 del 02.07.2008);

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 15, del 9 aprile 2015 (15/SEZAUT/2015/QMIG) concernente l'individuazione dei soggetti legittimati alla sottoscrizione della Relazione di fine mandato;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, concernente meccanismi sanzionatori e premiali relativi a Regioni, Province e Comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTO il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ed in particolare l'articolo 1-bis, contenente modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

VISTO il D.M. del 26 aprile 2013, con il quale sono stati approvati gli schemi tipo di relazione di fine mandato dei Presidenti delle Province (ex allegato A), dei Sindaci di comuni con



popolazione pari o superiore a 5000 abitanti (ex allegato B) e dei Sindaci di comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti (ex allegato C);

VISTO il decreto Prefettizio n. 54207 del 9 ottobre 2018 con il quale è stato sospeso il Consiglio comunale del Comune di Campi e nominato il Commissario Prefettizio per la gestione provvisoria dell'Ente;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2018 con il quale è stato sciolto il Consiglio comunale e nominato il Commissario straordinario per la gestione provvisoria dell'Ente;

VISTA la ripartizione tra i Magistrati delle funzioni di competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita con decreto del Presidente del 15 maggio 2019, n. 6 e successive modificazioni;

VISTA l'ordinanza del 16 giugno 2020 n. 27, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO il relatore, Consigliere Francesca Paola ANELLI.

PREMESSO CHE

- l'articolo 4 del decreto legislativo n. 149/2011, come modificato dall'articolo 1-*bis* del decreto legge n. 174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012, e, successivamente, sostituito dall'art. 11, comma 1, D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68, prevede che, al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le Province e i Comuni presentano una Relazione di fine mandato, redatta dal Responsabile del servizio finanziario o dal Segretario generale e sottoscritta dal Presidente della Provincia o dal Sindaco, non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato, ovvero entro 20 giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni, in caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale;

- la Relazione di fine mandato risponde al principio di *accountability* degli amministratori locali, i quali sono chiamati a dare conto della propria gestione amministrativa, al fine di favorire e rendere effettivo il controllo democratico dei cittadini, in occasione delle elezioni amministrative. In quest'ottica, la Relazione di fine mandato si inserisce nel novero degli strumenti di attuazione dei principi di massima responsabilizzazione, di effettività e trasparenza del controllo democratico di cui all'art. 1 della legge 5 maggio 2009, n. 42 "*Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione*";

- a tal fine, la Relazione di fine mandato contiene la descrizione dettagliata delle principali attività svolte durante il mandato, con specifico riferimento a:

- a) sistema ed esiti dei controlli interni;
- b) eventuali rilievi della Corte dei conti;
- c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;
- d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella



gestione degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;

c) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;

d) quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale;

- la relazione è certificata dall'Organo di revisione dell'ente locale entro e non oltre 15 giorni dalla sottoscrizione; nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal Presidente della provincia o dal Sindaco alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

- al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi di divulgazione informativa nei confronti dei cittadini-elettori, il legislatore ha previsto che la Relazione di fine mandato e la certificazione siano pubblicate sul sito istituzionale della Provincia o del Comune da parte del Presidente della provincia o del Sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'Organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

- per rendere cogenti le disposizione dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 149/2011, il legislatore ha previsto specifiche misure sanzionatorie nei casi di mancata redazione e pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente della Relazione di fine mandato; più precisamente, tali misure consistono in sanzioni di tipo pecuniario (riduzione della metà, per le tre successive mensilità, dell'indennità di mandato e degli emolumenti, rispettivamente, per il Sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, per il Responsabile del servizio finanziario del Comune o per il Segretario generale) e in obblighi di *disclosure* (il Sindaco deve dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente).

RILEVATO CHE

- con nota prot. n. 4710, del 27 marzo 2019 il Comune di Campli (TE) trasmetteva la Relazione di fine mandato a firma del commissario straordinario e certificato dall'organo di revisione contabile in data 26 marzo 2019;

- il provvedimento veniva trasmesso a questa Sezione e pubblicato sul portale informatico dell'Ente in data 27 marzo 2019.

CONSIDERATO CHE

- con la deliberazione n. 15/SEZAUT/2015/QMIG la Sezione delle Autonomie, corroborando l'indirizzo già manifestato dalla giurisprudenza delle Sezioni regionali, ha chiarito, fissando apposito principio di diritto, che: a) "la relazione di fine mandato costituisce atto proprio del Presidente della Provincia e del Sindaco, non demandabile al commissario straordinario nominato"



in seguito alla scioglimento dell'organo consiliare"; b) "in assenza di un'espressa attribuzione normativa, quella prevista dal comma 6 dell'art. 4 del decreto legislativo n. 149 del 2011 si colloca tra le disposizioni precettive connotate da finalità di tutela della finanza pubblica che spetta all'ente locale portare ad attuazione";

- che peraltro con recente deliberazione n. 95, del 12 maggio 2020, la Sezione regionale di controllo per la Calabria, afferente la definizione dei soggetti legittimati alla sottoscrizione della Relazione di fine mandato, richiamava tale principio di diritto;

- la Relazione di fine mandato del Comune di Campli è stata sottoscritta dal Commissario straordinario in luogo del Sindaco cessato, in contrasto con i principi statuiti dalla citata deliberazione della Sezione delle Autonomie.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

ACCERTA

la violazione, da parte del Comune di Campli (TE), delle disposizioni prescritte dall'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 e successive modificazioni e integrazioni ed, in particolare dell'obbligo, da parte del Sindaco cessato, di sottoscrizione della Relazione di fine mandato, non sostituibile con la sottoscrizione della stessa da parte del Commissario straordinario.

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia comunicata al Sindaco ed al Consiglio del Comune di Campli (TE).

che l'Ente dia riscontro alla presente pronuncia, comunicando le misure adottate per dare attuazione alle conseguenze sanzionatorie di carattere pecuniario prescritte dall'art. 4, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, per l'ipotesi di mancata sottoscrizione della Relazione di fine mandato, non sostituibile con la sottoscrizione della stessa da parte del Commissario straordinario, entro 30 giorni dal ricevimento della presente deliberazione.

Richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 33/2013, come sostituito dall'art. 27, c. 1, del d.lgs. n. 97/2016.

Così deliberato in L'Aquila, nella Camera di consiglio del 22 giugno 2020.

L'Estensore

Francesca Paola ANELLI

Francesca Paola Anelli



Il Presidente

Manuela ARRIGUCCI

Manuela Arrigucci

Depositata in Segreteria il **20 LUG. 2020**
Il Funzionario preposto al Servizio di Supporto

Lorella Giammaria

Lorella Giammaria